



Sentenza n. 42/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA

Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO

Componente relatore

Dott.ssa Elisabetta CONTE

Componente

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n.

13668 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della

Corte dei conti per la regione Umbria nei confronti di:

-[OMISSIS][Omissis], nata a [Omissis] [Omissis] il [Omissis] [Omissis] [Omissis] (C.F.

[Omissis]) e residente in [Omissis] [Omissis], in Via [Omissis] n.

22, rappresentata e difesa dall'Avvocato Nicola Di Mario (C.F.:

DMRNCL61R28G478M - pec: nicola.dimario@avvocatiperugiapec.it) e

dall'Avvocato Giuseppe Perugino (C.F.: PRGGPP75B22F537W - pec:

avvperugino@pec.it) nonché elettivamente domiciliata in (PG), Largo

Cacciatori delle Alpi n. 8, presso lo Studio dell'Avvocato Di Mario.

VISTO l'atto di citazione.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nella pubblica udienza del giorno 16 ottobre 2024, svoltesi con

l'assistenza del Segretario Dott.ssa Elisabetta Bodo, il Relatore Cons.

	Giuseppe Vicanolo, il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G.	
	Francesco Magno e l'Avv. Nicola Di Mario per la convenuta.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. - Con atto di citazione depositato in Segreteria il 16 aprile 2024,	
	ritualmente notificato e preceduto da invito a dedurre, la Procura	
	regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in	
	giudizio [Omissis] [Omissis], nella qualità di dipendente civile del	
	Ministero dell'Interno, all'epoca dei fatti (<i>relativi al periodo dall'aprile 2018</i>	
	<i>all'ottobre 2019</i>), di Operatrice amministrativa presso l'Ufficio	
	Immigrazione della Questura di Perugia, per sentirla rispondere del	
	danno, a titolo doloso, che avrebbe arrecato al Ministero dell'Interno	
	nella misura di complessivi euro 26.106,88, di cui alle seguenti poste:	
	- euro 13.037,44 per la lesione del rapporto sinallagmatico del contratto	
	di lavoro (<i>importo quantificato nel 30% delle retribuzioni percepite, al lordo</i>	
	<i>degli oneri di legge, nel periodo di svolgimento dei fatti sottostanti, vale a dire</i>	
	<i>dall'aprile 2018 all'ottobre 2019</i>);	
	- euro 13.037,44 per il disservizio connesso alle somme impiegate per	
	ripristinare la legalità e l'efficienza dell'Ufficio di assegnazione (<i>n.d.r.: </i>	
	<i>importo quantificato come sopra riportato</i>);	
	- euro 32,00 per lucro cessante a causa del mancato pagamento di	
	marche da bollo concernenti una pratica amministrativa.	
	II. - La vicenda atterrebbe a condotte illecite commissive, riguardate	
	dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia	
	(<i>procedimento penale n. 1003/2019 R.G.N.R.</i>) richiedente il 27/09/2021 il	
	2	

	rinvio a giudizio della convenuta per avere svolto, in concorso con terzi,	
	attività volte a favorire la permanenza, in condizioni di illegalità, nel	
	territorio dello Stato italiano, di soggetti extracomunitari, indicando	
	modalità atte ad evitare l'avvio di procedure di espulsione ovvero volte	
	all'illegittimo ottenimento di permessi di soggiorno, anche con	
	l'acquisizione - allo Sportello dell'Ufficio - di domande finalizzate al	
	rilascio dei permessi con documentazione della cui contraffazione	
	risultava edotta.	
	La Procura regionale, dopo l'acquisizione della notizia di danno erariale	
	riportata da alcuni articoli stampa (<i>pubblicati il 09/04/2021</i>): delegava	
	accertamenti al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia	
	di Finanza di Perugia; riceveva documentazione da parte dell'Ufficio di	
	appartenenza dell'indagata (<i>la Questura di Perugia</i>); acquisiva i	
	pertinenti fascicoli della Procura della Repubblica e del competente	
	G.I.P. del Tribunale di Perugia, con i molteplici atti di indagine attuati	
	dai Carabinieri della Compagnia di Todi, dal Nucleo investigativo del	
	Reparto Operativo del Comando provinciale di Firenze e del Nucleo	
	Carabinieri Ispettorato del lavoro di Perugia, compendianti	
	intercettazioni telefoniche ed ambientali, perquisizioni e sequestri,	
	interrogatori di persone informate sui fatti e di imputati, acquisizioni	
	documentali ed accertamenti tecnici irripetibili.	
	III. - All'esito dell'istruttoria, il Pubblico Ministero contabile - sia in sede	
	di invito a dedurre sia nell'atto di citazione - contestava alla predetta i	
	sopra menzionati danni sinteticamente riportando i seguenti capi di	
	imputazione risultanti dalla richiesta di rinvio a giudizio dell'impiegata	
	3	

(concernenti ipotesi di reati di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.; contraffazione di sigilli pubblici ex art. 468 c.p.; falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico ex art. 483 c.p.; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ex art. 12, comma 5, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; utilizzo di documenti contraffatti per il rilascio di permessi di soggiorno ex art. 5, comma 8 bis, dello stesso D.lgs. n. 286/1998; il procedimento penale risulta nell'attualità pendente solo per la convenuta, avendo gli ulteriori imputati patteggiato pene quindi comminate con sentenza emanata in data 09/02/2022), le cui condotte venivano pertanto contestate anche a titolo di responsabilità amministrativa:

i) A, C e D: concernenti il caso di una cittadina albanese che, nell'ambito di una pratica di regolarizzazione del soggiorno in Italia dei figli minori e del marito ometteva di esibire, all'Ufficio immigrazione della Questura di Perugia, il proprio passaporto, presentando invece la fotocopia del medesimo sulla quale era apposto un falso timbro di ingresso alla frontiera di Bari; veniva contestato all'imputata di essere a conoscenza dello stato di clandestinità della richiedente e di aver omesso di rilevare la mancata presentazione del passaporto originale nonché di aver fornito, al legale che gestiva illecitamente la vicenda (concorrente nei reati, con il quale l'imputata era anche in rapporto sentimentale), indicazioni per evitarne l'espulsione, consigliando di denunciare falsamente lo smarrimento del documento, cosa che poi avvenne; il passaporto originale veniva successivamente rinvenuto a seguito di perquisizione domiciliare, effettuata dai Carabinieri della Stazione di Valtopina, presso l'abitazione della stessa cittadina albanese; inoltre, il medesimo Comando Stazione C.C. aveva

	consegnato all'interessata un biglietto d'invito a presentarsi presso la	
	Questura, ma la convenuta aveva consigliato al predetto legale	
	(<i>concorrente nei reati</i>) di non far presentare la cliente, onde evitare	
	l'espulsione, assicurando che la medesima non sarebbe stata denunciata	
	in quanto ella avrebbe falsamente attestato che l'invitata si era	
	presentata presso la Questura;	
	ii) D-bis: concernente due minorenni brasiliani, riguardati da un	
	procedimento innanzi al Tribunale dei minorenni di Perugia, il cui	
	padre aveva versato al predetto legale (<i>concorrente nei reati</i>) la somma di	
	euro 500,00 per far loro ottenere il permesso di soggiorno;	
	iii) F, M, P, J, G e A2: relativi ai permessi di soggiorno concessi a sei	
	soggetti extracomunitari a seguito del suggerimento reso dalla	
	convenuta, sempre al predetto legale (<i>concorrente nei reati</i>), di contraffare	
	attestati di cessione di fabbricati siti in Perugia in favore dei clienti, che	
	venivano presentati a corredo delle relative domande di permesso di	
	soggiorno; l'impiegata, consapevole delle contraffazioni, acquisiva le	
	pratiche senza richiedere l'allegazione degli attestati originali di	
	cessione, ovvero senza visionarli preventivamente, contravvenendo alla	
	prassi seguita dall'Ufficio per la trattazione dei casi della specie;	
	iv) N, K, H, Q e R: relativi alla contraffazione di certificati medici	
	apparentemente rilasciati in favore di cinque soggetti al fine del rilascio	
	di permessi di soggiorno per cure mediche, che venivano rilasciati senza	
	che la convenuta richiedesse l'allegazione ovvero l'esibizione dei	
	certificati medici originali;	
	v) I, L, O e S: concernenti la contraffazione, su suggerimento della	
	5	

	convenuta, di quattro certificati contestuali di stato di famiglia,	
	residenza e cittadinanza e di certificati di cittadinanza italiana ed	
	estratti degli atti di nascita di minori (<i>così falsamente attestati figli dei</i>	
	<i>richiedenti</i>), apparentemente rilasciati dal Comune di Perugia, utilizzati	
	per cinque richieste di permesso di soggiorno per motivi di famiglia; i	
	permessi venivano rilasciati senza che la convenuta richiedesse	
	l'allegazione ovvero l'esibizione dei certificati originali;	
	vi) T: relativo all'aiuto fornito al predetto legale (<i>concorrente nei reati</i>),	
	nella qualità di impiegata del ruolo civile presso la Questura di Perugia,	
	per favorire la permanenza nel territorio dello Stato di soggetti	
	clandestini (<i>rif.: i reati di cui ai capi E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S</i>).	
	Il tutto veniva addebitato sul rinvio alla mole degli atti acquisiti	
	all'istruttoria contabile.	
	IV. - All'invito a dedurre, notificato il 07/02/2024 non conseguivano	
	attività difensive della convenuta; la Procura regionale notificava	
	quindi l'atto di citazione, nel quale si ribadiva:	
	i) - quanto al danno da lesione del rapporto sinallagmatico, che la	
	commissione delle condotte penalmente rilevanti aveva comportato la	
	disutilità della spesa sostenuta dal Ministero dell'Interno per le	
	retribuzioni corrisposte, avendo la dipendente orientato le attività di	
	servizio al raggiungimento di finalità estranee a quelle lavorative;	
	considerata la gravità e la durata dei fatti, il danno veniva quantificato	
	in via equitativa in euro 13.037,44 , pari al 30% delle retribuzioni lorde	
	percepita dalla dipendente nel periodo di svolgimento dei fatti illeciti	
	(<i>dal mese di aprile 2018 all'ottobre 2019</i>);	
	6	

	ii) quanto al danno da disservizio correlato all'indebito rilascio dei permessi di soggiorno, che le attività illecite avevano comportato una significativa revisione dell'operato della convenuta da parte dell'Amministrazione - anche al fine di coadiuvare l'Autorità giudiziaria penale nell'attività investigativa - con aggravio di lavoro e di costi che venivano quantificati in via equitativa nell'importo di euro 13.037,44 , anche questi pari al 30% delle retribuzioni lorde percepite dalla dipendente nel periodo di svolgimento dei fatti illeciti (<i>dal mese di aprile 2018 all'ottobre 2019</i>);	
	iii) - il danno da lucro cessante, pari a euro 32,00 veniva riferito al mancato pagamento di marche da bollo concernenti una pratica amministrativa.	
	V. - Con memoria di costituzione, depositata il 20/09/2024, la convenuta eccepiva/rilevava quanto segue:	
	i) la richiesta di condanna si connotava quale sommaria ed aspecifica illustrazione dei motivi di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento del <i>petitum</i> , non soddisfacendo alcuno dei requisiti formali e sostanziali prescritti a pena di nullità, dall'articolo 86, comma 2, del Codice di Giustizia contabile (nel prosieguo: "C.G.C.");	
	ii) l'insussistenza, ai fini di validità dell'atto di citazione, dell'esatta esposizione degli elementi di fatto e di diritto sui quali esso si fonda, la configurazione del danno, la <i>causa petendi</i> , le ragioni della domanda, le conclusioni e la descrizione dell'elemento soggettivo (<i>rif.: Corte dei conti, Sez. giur. Lazio, n. 517 del 2011</i>)	
	iii) l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, sulla	
	7	

	considerazione delle dichiarazioni spontanee e dell'interrogatorio resi	
	innanzi al P.M. penale di essere ignara delle presunte attività di	
	contraffazione e/o alterazione materiale e ideologica dei documenti	
	esibiti a corredo delle domande di rilascio dei permessi di soggiorno	
	poste in essere dal legale (<i>concorrente nei reati</i>) che aveva patteggiato la	
	pena innanzi al Giudice penale, il quale aveva riconosciuto di averla	
	coinvolta suo malgrado nella propria attività illecita e alla quale non	
	aveva mai dato soldi, al riguardo fornendo riscontri asseriti di valenza	
	probatoria; la stessa imputata aveva affermato di aver dato consigli	
	tecnici al legale su come gestire le pratiche amministrative, ma solo per	
	agevolarlo nella sua attività professionale non potendo immaginare la	
	sussistenza di pretese di dazioni di denaro illecite; inoltre, la mancata	
	richiesta di esibizione degli originali, oltre a rappresentare una prassi	
	diffusa all'interno dell'Ufficio era legittimata dall'affidamento riposto	
	sulla qualifica professionale rivestita dal legale incaricato dai soggetti	
	richiedenti il permesso di soggiorno, ciò al più integrando una	
	inosservanza di natura solo colposa;	
	<i>iv)</i> la mancata prova degli elementi costitutivi della responsabilità	
	amministrativa, da parte del P.M., attraverso il diretto conseguimento	
	della certezza di un fatto ovvero attraverso indizi e principi di prova da	
	rimettere alla valutazione del Giudice (<i>rif.: Corte dei conti Sez. II n. 177/A</i>);	
	<i>v)</i> la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da lesione del	
	rapporto sinallagmatico e da disservizio con riferimento a quota parte	
	delle retribuzioni corrisposte alla dipendente dall'aprile 2018 al gennaio	
	2019, in mancanza dell'occultamento doloso del pregiudizio e avuto	
	8	

riguardo alla data di perfezionamento della notifica dell'invito a dedurre.

Nel domandare l'applicazione del potere riduttivo, nella memoria difensiva si concludeva: in via principale, per il rigetto della domanda per difetto assoluto di prova in ordine alla esistenza dell'elemento soggettivo (dolo intenzionale); in via subordinata, per la dichiarazione di prescrizione del danno quantificato in euro 15.103,09.

VI. – Nell'udienza del 16/10/2024:

- Il P.M. denegava il fondamento della tesi dell'estraneità della convenuta ai fatti illeciti, in quanto le contestazioni della violazione delle disposizioni risultavano comprovate in particolare dalle intercettazioni ambientali e telefoniche (*"la cui trascrizione è stata obliterata per evidenti ragioni di sintesi"*), mentre i capi di imputazione del P.M. penale descrivevano dettagliatamente quanto ascritto alla convenuta dalla Procura regionale; quanto all'eccezione di nullità opponeva giurisprudenza delle Sezioni contabili (*rif.: Sez. Campania n. 43 del 2020, Sez. Molise n. 25 del 2018*) e con riferimento all'onere della prova sosteneva che vi era stato il ricorso alle fonti di prova di altri procedimenti, in particolare alle intercettazioni, *precit. (rif.: Sez. I d'Appello, n. 150 del 2024)*; sostenendo che i fatti erano chiari e ben delineati, il P.M. insisteva per l'accoglimento delle domande;

- il difensore della convenuta, a sua volta, denegava ogni percezione di denaro e sosteneva i fatti concernenti il reato di abuso di ufficio, in quanto abrogato, non potevano essere fonte di danno erariale, inoltre ulteriori fattispecie erano state archiviate in sede penale, risultando la

	vicenda essere stata ridotta; insisteva per l'accoglimento dell'eccezione	
	di nullità della domanda (rif.: articolo 86, comma 2, lettere e) ed f) del	
	C.G.C.) e sottolineava la mancata indicazione di elementi di conoscenza	
	dell'assistita in ordine alle falsificazioni eseguite da terzi, non	
	emergendo la connotazione intenzionale delle condotte ascritte;	
	ribadiva infine, l'eccezione di prescrizione di quota parte del	
	risarcimento chiesto dalla Procura regionale e insisteva per l'esercizio,	
	da parte del Collegio, del potere riduttivo dell'addebito;	
	- il Presidente del Collegio, nel rilevare che la domanda di risarcimento	
	del danno emergente di euro 32,00 veniva in citazione riferita a un capo	
	di imputazione penale che non trattava della fattispecie, chiedeva al	
	P.M. di chiarire quale fosse il fatto costitutivo alla base della domanda;	
	al riguardo il P.M. osservava che la risposta avrebbe richiesto	
	l'effettuazione di una ricerca; il Presidente disponeva, a tal fine, la	
	sospensione dell'udienza; alla ripresa il P.M., con dichiarazione a	
	verbale, ritirava la domanda concernente lo specifico danno.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. - Con l'atto di citazione all'esame, la Procura regionale ha preteso il	
	risarcimento del pregiudizio asserito arrecato al Ministero dell'Interno	
	- per condotte di rilievo penalistico ascritte alla convenuta, operatrice	
	amministrativa presso l'Ufficio immigrazione della Questura di	
	Perugia, che avrebbe consapevolmente partecipato/favorito al/il	
	rilascio di permessi di soggiorno indebiti - complessivamente	
	quantificato in euro 26.106,88 con riferimento alle seguenti tipologie di	
	10	

	danno:	
	- euro 13.037,44 per la lesione del rapporto sinallagmatico del contratto di lavoro;	
	- euro 13.037,44 per il disservizio connesso alle somme impiegate per ripristinare la legalità e l'efficienza dell'Ufficio di assegnazione;	
	- euro 32,00 per lucro cessante a causa del mancato pagamento di marche da bollo concernenti una pratica amministrativa.	
	La Procura regionale ciò ha contestato, con l'invito a dedurre (<i>al quale non conseguivano deduzioni</i>) e con l'atto di citazione, sul sintetico richiamo ai capi di imputazione risultanti dalla richiesta di rinvio a giudizio dell'odierna convenuta (<i>n.d.r.: procedimento penale ancora pendente</i>), precisando nell'udienza del 16/10/2024 che le contestazioni risultavano comprovate, in particolare dalle intercettazioni ambientali e telefoniche (<i>"la cui trascrizione è stata obliterata per evidenti ragioni di sintesi"</i>) e che i predetti capi di imputazione <i>"descrivevano dettagliatamente quanto ascrivito alla convenuta"</i> .	
	2. - La difesa della convenuta ha opposto innanzitutto la nullità della domanda (<i>rif.: articolo 86, comma 2, lettere e) ed f) del C.G.C.</i>), altresì sostenendo che la vaghezza argomentativa caratterizzante l'esposizione della Procura regionale avrebbe in particolare lasciato del tutto indimostrato l'elemento soggettivo del presunto dolo delle condotte attribuite alla convenuta.	
	2.1. - Quanto alla pretesa concernente il presunto danno di euro 32,00 (<i>importo relativo a marche da bollo non pagate</i>) deve innanzitutto constatarsi che nonostante la rinuncia formulata in udienza dal P.M.	
	11	

contabile, poiché non oggetto di espressa accettazione della controparte,

risulta consentito al Giudice l'esame della stessa (*rif., sul punto: Corte dei*

conti, SS.RR. in Speciale Composizione, n. 7/2017/RIS del 08/02/2017).

Al riguardo va dichiarata la nullità della domanda non avendo la

Procura regionale assolto ad alcun onere prescritto dai commi *e)*

(l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli

elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda) ed *f)* (*l'indicazione*

degli elementi di prova che supportano la domanda) dell'articolo 86 del

decreto legislativo n. 174 del 2016 (*Codice di Giustizia contabile, nel*

prosieguo "C.G.C."), meramente risultando riportato nell'atto di

citazione, in relazione alla specifica richiesta risarcitoria, il capo

d'imputazione D-BIS del rinvio a giudizio della Procura penale (l'aver

fatto ottenere, in concorso con altri, il permesso di soggiorno a un soggetto che

non ne aveva titolo sul pagamento della somma di euro 500,00), dal quale non

risulta desumibile alcun collegamento tra la domanda formulata dalla

Procura regionale (concernente l'ammancio di euro 32,00 di marche da bollo)

e il fatto contestato (il rilascio del permesso di soggiorno indebito).

2.2. - La medesima eccezione di nullità, accolta al punto che precede,

deve invece essere disattesa con riferimento alle ulteriori due domande

formulate dalla Procura contabile. Nel merito, basti considerare che la

molteplicità delle condotte illecite ascritte - penalmente e a titolo doloso

- alla convenuta, concernenti attività del proprio Ufficio, consentono di

poter ritenere integrato il requisito di cui al punto *e)* dell'articolo 86 del

C.G.C. - essendo stati sostanzialmente contestati sia i costi delle attività

di indagine effettuate sia la presunta disutilità di quota parte della spesa

sostenuta per le retribuzioni della dipendente, sulla prospettazione della sussistenza di attività di servizio, per il dato periodo, asserite causalmente orientate al raggiungimento di finalità illecite, come tali del tutto estranee a quelle lavorative - mentre il rinvio agli atti dell'indagine, ancorché indistinto (*non risultando specificati né quelli attuati dalle Forze di Polizia né quelli dell'Amministrazione*) nonché riferito a una moltitudine di documenti (*anche relativi a vicende del tutto non pertinenti con le pretese erariali, quali ad esempio quelli concernenti le indagini svolte in tema di prostituzione ovvero di falsi rapporti di lavoro*), oltretutto depositati in centinaia di file denominati con mere indicazioni numeriche (*cfr. infra, il capo 5 e seguenti*), non apparirebbero riverberare in ipotesi di invalidità della domanda, rilevando le precitate carenze fondamentalmente sul piano probatorio come altresì ritenuto dalla difesa della parte convenuta (*cfr. la memoria difensiva; in termini, cfr.: Corte dei conti, Sez. I, n. 9 del 2023*).

3. - Deve essere quindi disattesa l'eccezione di prescrizione dell'azione della Procura regionale, sollevata dalla controparte nei confronti delle domande di risarcimento dei danni da disservizio e da lesione del sinallagma contrattuale.

Risulta dagli atti che la notificazione dell'invito a dedurre, interruttiva del termine di prescrizione quinquennale dell'azione erariale, si perfezionava in data 03/05/2024 (*avviso di ricevimento della racc. a. r. n. 1089 del 24/04/2024, firmato dall'invitata a dedurre*), mentre il rinvio a giudizio dell'impiegata veniva disposto il 27/09/2021 con riferimento a fattispecie di evidente occultamento doloso dei danni erariali, ragione

per la quale non risultava possibile, per l'Amministrazione, essere anticipatamente edotta, anche astrattamente, dei pregiudizi correlabili alle condotte poste in essere dalla propria dipendente negli anni 2018 e 2019 (cfr., sul punto tra le altre: Corte dei conti, Sez. I n. 238 del 2021).

Ne consegue che, non risultando decorso tra le predette date del 27/09/2021 e del 03/05/2024 il quinquennio prescrizione previsto dall'articolo 1, comma 2 della legge n. 20 del 1994, l'eccezione di prescrizione all'esame deve essere rigettata.

4. - Nel merito, la domanda concernente il presunto danno da disservizio non può essere accolta per le seguenti motivazioni.

Sostiene, al riguardo, la Procura regionale che le condotte penalmente rilevanti della convenuta - concretizzatesi nell'indebito rilascio di permessi di soggiorno, attività esponente a serio pericolo l'interesse dello Stato alla corretta gestione dei flussi migratori e tale dunque da richiedere, successivamente, una significativa revisione dell'operato della predetta da parte dei funzionari Ministeriali, anche al fine di coadiuvare l'A.G.O. penale nell'azione investigativa - avrebbero determinato un indebito aggravio di lavoro e di costi.

Riscontra innanzitutto il Collegio che non risultano dimostrati dalla Procura regionale gli eventuali costi associati alla prefigurata turbativa arrecata all'ordinaria gestione dell'Ufficio Immigrazione, da parte della dipendente, neppure emergendo - né dall'atto di citazione né dalla documentazione versata - quali iniziative l'Amministrazione avrebbe al riguardo assunto e quali attività andava eventualmente e necessariamente a reiterare, sostanziandosi la documentazione versata

	dalla Procura regionale unicamente alle attività di indagine e non anche	
	a susseguenti e correlati correttivi.	
	Osserva il Collegio che la giurisprudenza contabile ha da tempo	
	approfondito il tema delle cosiddette “spese di indagine”, connesse a	
	malfunzionamenti di Uffici della P.A., escludendo che quelle relative	
	alle attività degli Organi di Polizia giudiziaria possano integrare danno	
	erariale (<i>rif., tra le altre, Sez. III, n. 239 del 2020</i>) nonché fissando il	
	principio secondo cui gli oneri di riorganizzazione, i servizi di <i>auditing</i> ,	
	le verifiche interne e le ispezioni collegate a fatti antiggiuridici	
	rappresentano costi ascrivibili a danno da disservizio risarcibile solo	
	quando afferiscono ad operazioni di indagine e di accertamento	
	straordinarie, dovendosi pertanto ritenere non tali quelle eseguite con	
	le risorse degli Uffici Ispettivi competenti in via ordinaria (<i>rif.: Sez. III, n.</i>	
	<i>348 del 2021; Sez. II, n. 165 del 2020; Sez. III, n. 173 del 2020; Sez. Emilia-</i>	
	<i>Romagna, n. 142 del 2022; Sez. Umbria, n. 54 del 2024</i>).	
	In altri termini, premesso che i costi relativi alle attività di Polizia	
	giudiziaria non costituiscono danno erariale, le spese sostenute da	
	articolazioni amministrative nell’ambito del normale svolgimento di	
	attività di verifica non rappresentano un esborso esulante dalle finalità	
	istituzionali previste dalla legge, sicché non si configura nella specie un	
	danno da disservizio; ciò, in quanto lo svolgimento delle indagini	
	amministrative interne a causa di patologie illecite non costituisce un	
	costo aggiuntivo non previsto, straordinario ed ulteriore rispetto alla	
	gestione delle pubbliche risorse, ma un costo ordinario dovuto a	
	verifiche fisiologiche a fronte di situazioni che vanno acclarate dal	
	15	

datore di lavoro mediante il personale preposto alle ispezioni, alle azioni disciplinari, ai contatti con le Autorità giudiziarie ed alle revisioni generalmente intese (rif.: Corte dei conti, Sez. Lombardia, nn. 160 e 233 del 2021; Sez. Umbria n. 57 del 2024).

Ne consegue che la richiesta di condanna relativa alla prima posta di danno non meriti accoglimento in quanto non risulta comprovata dalla Procura regionale - nel mero rinvio attuato alla documentazione afferente alle indagini, depositata in atti - la sussistenza di verifiche interne, svolte dal competente Ministero, aventi caratteristiche di operazioni straordinarie.

La domanda, in quanto infondata, deve essere pertanto rigettata.

5. - Diversamente deve giudicarsi con riferimento alla domanda concernente il danno da lesione del sinallagma contrattuale, tuttavia con specifica delimitazione fattuale e, pertanto, diversa quantificazione del pregiudizio rispetto quella indicata dalla Procura regionale, risultando comprovata in atti la lesione del rapporto sinallagmatico per avere la convenuta distolto le proprie energie lavorative dai compiti istituzionali, dedicandosi ad attività illecite nello svolgimento delle attività di assegnazione.

5.1. - Dall'esame attuato dal Collegio sul ponderoso compendio documentale depositato dalla Procura regionale - posto che nessun rinvio alla stessa veniva nell'atto di citazione circostanziato, essendosi la Procura limitata a rappresentare che: *"Dalle intercettazioni emergono numerosi casi in cui la [OMISSIS] favoriva il [OMISSIS], con cui aveva una relazione sentimentale, nella definizione di istanze per l'ottenimento del*

permesso di soggiorno a favore dei clienti extracomunitari di quest'ultimo" - emergerebbe, con riferimento a quanto di seguito dettagliato, la compartecipazione della convenuta al rilascio di almeno un permesso di soggiorno a soggetto clandestino, segnatamente relativo alle condotte indicate dalle ipotesi di reato di cui ai capi A, C e D dell'imputazione penale:

i) risulta dalle intercettazioni telefoniche che la convenuta veniva a più riprese contattata dal legale gestente gli illeciti in argomento, con riferimento alla vicenda di una cittadina albanese clandestina da "regolarizzare" (rif.: il verbale n. 153/6-14 del 16/04/2019 dei C.C. della Compagnia di Todi, le telefonate n. 85 del 27 marzo 2019 e n. 120 del 13 aprile 2019; cfr. i file 412153 e segg. nonché i file 41215300006 e seguenti); a seguito di accertamenti effettuati dai C.C. del Comando Stazione di Valtopina, la cittadina albanese veniva invitata a presentarsi presso la Questura di Perugia e il legale predetto contattava pertanto più volte, telefonicamente, la convenuta per informarla della vicenda e per poter ottenere la relativa "regolarizzazione" (mesi da marzo al maggio dell'anno 2019); in proposito, l'impiegata rappresentava che se la cittadina albanese si fosse presentata in Questura avrebbe rischiato l'arresto ("Ha un permesso di soggiorno noooo!!! Ha un timbro di ingresso gli ultimi tre mesi ? Se sì bene se no è clandestina... qui bisogna dimostrare la regolare presenza"; rif.: RIT, n. 786, p. 16449, file 387514 e seguenti, in particolare il file 387514_00094); pertanto, la medesima escludeva che la clandestina ("così è clandestina ma proprio alla grande ... perché neanche i figli hanno il permesso di soggiorno"; file del verbale di trascrizione 387514_00140) si

presentasse in Questura (*ma.. te l'arrestano eh... te la mandano via... clandestina... !!!; file del verbale di trascrizione 387514_00137*); veniva quindi tra i due concordato che, per il rilascio del foglio di soggiorno alla predetta, passasse in Questura il compagno della clandestina (RIT n. 786, p. 17068, file 387514_00095); la convenuta, nel merito della vicenda, affermava che avrebbe provato a gestirla, benché la straniera non fosse in possesso di valida permanenza in Italia (*"va be' adesso vedo un attimo di gestirmela un secondo... dico che ha i figli qui che stanno a fare i permessi di soggiorno..."*); quando il legale accennava al fatto che il compagno della clandestina la conosceva (*"di vista ti conosce... sicuramente verrà da te"*), l'impiegata si alterava manifestando il timore per la propria posizione (*"quella mi ci vuole mandare in galera"*; file del verbale di registrazione 387514_00148); la clandestina veniva infine regolarizzata con foglio di soggiorno consegnato dalla convenuta (RIT n. 786/19, p. 17102, file 387514_00096);

ii) risulta espressamente riportato e documentato, nel verbale prot. n. 153/6-30 del 15 luglio 2019, dei Carabinieri della Compagnia di Todi (file 412080), quanto segue: *"In particolare attraverso l'ascolto della telefonata n. 1465 è stata acquisita prova che la [Omissis], il giorno 26 giugno 2019, nell'esercizio delle sue funzioni di impiegata civile dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia, addetta allo sportello per il ricevimento del pubblico acquisiva da H.G. documentazione relativa all'iscrizione sul permesso di soggiorno di questi, dei due figli minori H.A. e H.E. In tale circostanza la [Omissis]ometteva volontariamente di far esibire il passaporto albanese della convivente, sul quale non era apposto alcun timbro di*

ingresso regolare nel territorio italiano, ma accettava la fotocopia di una pagina del citato passaporto, sul quale il suo fidanzato avvocato M.B. aveva apposto un timbro di ingresso alla frontiera di Bari, falso, di cui la [Omissis] era perfettamente a conoscenza della falsità, con ciò procurando al suo fidanzato B.M., avvocato, un ingiusto vantaggio economico, costituito dalla somma di 500 euro, elargita dall'H.G. in cambio dell'apposizione del timbro falso sulla pagina del passaporto... e del buon esito della richiesta. Occorre precisare che [Omissis] [Omissis] era perfettamente consapevole che la pratica riguardante la regolarizzazione dei figli minori dell'H. non aveva i requisiti di legge per essere definita positivamente (tutto ciò era già emerso in precedenza nel corso di altre registrazioni, il tutto evidenziato nella informativa 153/6-24 datata 22/05/2019, alle pagine da 2 a 21).";

iii) risulta dal verbale di sommarie informazioni rese da un collega della convenuta (Vice-Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso l'Ufficio Immigrazioni della Questura di Perugia) escusso in data 17 gennaio 2020 da militari del Norm C.C. di Todi e da un Ispettore della Polizia di Stato, effettivo alla Sezione di P.G. della Procura presso il Tribunale di Perugia (file 412083_00012), che in calce alla precitata comunicazione dei C.C. di Valtopina - comprendente il biglietto d'invito alla clandestina albanese di presentarsi presso la Questura e la fotocopia del relativo passaporto (senza timbro d'ingresso nel territorio italiano), veniva riportato a penna: "Si presenta in data 15/05/2019 madre di minori non espellibili, in attesa di titolo di soggiorno"; su tale circostanza (n.d.r.: falsa), il teste forniva la seguente dichiarazione (rif.: verbale medesimo, file 412083_00013): "A prima vista mi sembra che la calligrafia sia quella di [Omissis] [Omissis], anche se la

sigla apposta non è quella che lei appone normalmente. In ogni modo faccio presente che la [Omissis] non è autorizzata ad esprimere decisioni simili a quelle riportate in calce alla nota dei CC. ... La pratica comunque risulta scannerizzata alle ore 07.45 del 17 maggio 2019, a cura della stessa [Omissis] che l'ha inserita direttamente nella cartella "A12 da mettere agli atti" del sistema MIPG e non è stata visionata da alcun responsabile dell'Ufficio Immigrazione, bensì aperta e posta agli atti dall'archivista F.T.. Rappresento che l'attuale normativa prevede l'espulsione dei cittadini stranieri dei Paesi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo del visto d'ingresso qualora si trattengano sul territorio dello spazio Schengen per oltre 90 giorni"; inoltre, alla domanda concernente i minori per i quali pendeva decisione da parte del Tribunale dei Minorenni di Perugia, diretta alla conoscenza se sussistessero disposizioni vietanti l'avvio della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno, in pendenza di decisioni dell'Autorità giudiziaria, il teste così rispondeva: "... l'istanza deve essere già corredata dall'autorizzazione del Tribunale per i Minorenni, pena l'irricevibilità. Diverso è il caso dello straniero già presente in Italia e già precedentemente titolare di permesso di soggiorno, in tal caso è possibile attendere la decisione del Tribunale per i Minorenni, permettendogli di presentare già l'istanza. Nei casi del genere, la normativa non appare perentoria. Le indicazioni sono quelle fornite dal Dirigente dell'Ufficio Immigrazione, con disposizioni impartite internamente" (rif.: il verbale di sommarie informazioni e il file 422083_00013, precit.).

5.2. - Nel merito è avviso del Collegio che, con riferimento alla fattispecie circostanziata e dettagliata al punto che precede, risultano

	comprovati tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie, evidente, di	
	responsabilità amministrativa, vale a dire la sussistenza:	
	- del rapporto di servizio della convenuta, all'epoca dei fatti Operatrice	
	amministrativa presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di	
	Perugia, con l'Amministrazione dello Stato;	
	- dell'illegittimità delle condotte dalla predetta poste in essere,	
	emergenti dagli elementi di prova dei sottostanti fatti riportati al capo	
	che precede, segnatamente concernenti l'illegittima regolarizzazione	
	della cittadina albanese clandestina, attuata sulla base di palesi	
	violazioni dei doveri d'ufficio ai quali era soggetta la dipendente della	
	Questura di Perugia; in proposito, inconferente risultando la	
	prospettazione difensiva concernente l'abolizione del reato di abuso di	
	ufficio, in ragione dell'indiscutibile anti-giuridicità delle condotte di cui	
	trattasi ancorché nell'ottica amministrativa, diversa da quella	
	penalistica (<i>strictu sensu</i>);	
	- della dolosa preordinazione della convenuta al fine illecito precitato;	
	in proposito, inconferenti risultando le prospettazioni difensive per le	
	quali la dipendente non era al corrente né delle contraffazioni (<i>in quanto</i>	
	<i>era invece edotta, per quanto accertato al capo precedente, sia della falsità del</i>	
	<i>timbro apposto sul passaporto della cittadina albanese, sia della insussistenza</i>	
	<i>del requisito del regolare ingresso della stessa nel territorio dello Stato italiano)</i>	
	né della percezione dei proventi illeciti tratti dal legale gestente la	
	vicenda (<i>aspetto di nessun rilievo nella prospettiva gius-contabilistica</i>);	
	- del nesso di causalità tra le condotte illecite e il danno, avendo	
	quest'ultimo trovato il proprio ed esclusivo presupposto nell'attività	
	21	

	della dipendente pubblica obiettivamente diretta a conseguire finalità	
	contrarie rispetto quelle istituzionali dell'Ufficio di assegnazione;	
	- del pregiudizio erariale da lesione del sinallagma contrattuale,	
	manifestandosi le predette attività illecite essere state attuate in	
	oggettiva distrazione di energie lavorative nel corso del servizio	
	istituzionale di competenza; in proposito, inconferente risultando la	
	richiesta di riduzione dell'addebito formulata con riferimento a	
	fattispecie ulteriori archiviate in sede penale, poiché queste non	
	venivano considerate né nell'atto di citazione né, tanto meno, nella	
	presente decisione.	
	5.3. - Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno da	
	interruzione del nesso sinallagmatico deve essere accolta, con	
	quantificazione equitativa dell'importo di condanna determinato dal	
	Giudice, ai sensi dell'articolo 1226 del Codice civile, che si ritiene	
	determinabile - in considerazione del pregnante disvalore delle	
	condotte e dell'oggettivo impegno al riguardo dedicato - in una	
	mensilità dei compensi percepiti dalla dipendente nel periodo di	
	svolgimento dei sopra circostanziati fatti (<i>mesi da marzo a giugno 2019</i>),	
	pari a euro 1.697,73 (<i>milleseicentonovantasette/73</i>), oltre alla rivalutazione	
	monetaria e agli interessi legali siccome nel dispositivo specificati.	
	6. - In ragione della connotazione dolosa della fattispecie per cui v'è	
	condanna risulta inibita al Collegio l'applicazione del potere riduttivo	
	dell'addebito (<i>giurisprudenza costante; cfr., da ultimo, Sez. Umbria n. 27 del</i>	
	<i>2025, precit.</i>)	
	7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore	

	dello Stato nell'importo di euro 548,14 (<i>diconsi cinquecentoquarantotto/14</i>).	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria,	
	definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, <i>contrariis reiectis</i> ,	
	previa la dichiarazione di nullità dell'azione concernente il presunto	
	danno da lucro cessante e il rigetto della richiesta concernente il	
	presunto danno da disservizio, parzialmente accoglie la domanda della	
	Procura regionale afferente a risarcimento del danno da lesione del	
	sinallagma contrattuale e, per l'effetto, condanna la convenuta	
	[OMISSIS] [Omissis] al pagamento:	
	- della somma di euro 1.697,73 in favore del Ministero dell'Interno, oltre	
	alla rivalutazione monetaria da computare sulla base degli indici Istat	
	dalla data del 26 giugno 2019 (<i>data della "regolarizzazione" illecita</i>) sino al	
	deposito della sentenza e agli interessi legali, dal deposito precitato sino	
	al soddisfo;	
	- delle spese di giudizio in favore dello Stato, che si liquidano	
	nell'importo di euro 548,14 (<i>diconsi cinquecentoquarantotto/14</i>).	
	Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE ESTENSORE	
	Giuseppe Vicanolo Giuseppe De Rosa	
	(<i>f.to digitalmente</i>) (<i>f.to digitalmente</i>)	
	Depositata in Segreteria il 30 giugno 2025.	
	P. IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA	
	23	

	(Dott.ssa Elena Errico)	
	Dott.ssa Paola Paternoster	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	DECRETO	
	Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52,	
	commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)	
	n. 2016/679 e all'articolo 2-septies del D.lgs. n. 196/2003, come	
	modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per	
	qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,	
	all'oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei loro	
	diritti.	
	IL PRESIDENTE	
	Giuseppe De Rosa	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:	
	omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	P. IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	(Dott.ssa Elena Errico)	
	Dott.ssa Paola Paternoster	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	24	